



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità



Regione
Lombardia



Città
metropolitana
di Milano

Conciliazione In Pratica (C.I.P.) - La piccola impresa si innova

Azione realizzata nell'ambito della DGR n. X/1081/2013 "Valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione, dei tempi lavorativi con le esigenze familiari e delle reti di imprese che offrono servizi di welfare

***"IL JOBS ACT,
COSA CAMBIA PER LA CONCILIAZIONE?"***

Relatrice: SABINA GUANCIA


JOBS ACT, L. 10 dicembre 2014 n. 183

Publicata, sulla
Gazzetta Ufficiale
n. 290 del 15 dicembre 2014,
la L. 10 dicembre 2014
n. 183,
Il c.d. JOBS ACT in
vigore dal 15 dicembre
2014

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 290


GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 15 dicembre 2014 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-46081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA S. VESULI, 1 - 00185 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5° Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato


AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@gustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@gustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI
<p><u>LEGGE 10 dicembre 2014, n. 183.</u></p> <p>Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. (14G00196) <small>Pag. 1</small></p>	<p style="text-align: center;"><small>Senato della Repubblica</small></p> <p><u>DELIBERAZIONE 9 dicembre 2014.</u></p> <p>Proroga del termine di cui all'articolo 1 della deliberazione del 30 luglio 2014, recante proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 3, della deliberazione del 3 ottobre 2013, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali. (14A09711) <small>Pag. 20</small></p>
<p><u>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 ottobre 2014, n. 184.</u></p> <p>Regolamento di attuazione relativo ai distacchi di personale della pubblica amministrazione presso l'Unione Europea, le organizzazioni internazionali o Stati esteri. (14G00198) <small>Pag. 12</small></p>	<p style="text-align: center;"><small>Ministero dell'economia delle finanze</small></p> <p><u>DECRETO 5 dicembre 2014.</u></p> <p>Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2014, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate dagli enti locali ai sensi del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67. (14A09609) <small>Pag. 21</small></p>



Finalità

Tra le deleghe introdotte una fondamentale riguarda il tema della conciliazione lavoro - famiglia che reca con sé un emendamento che cambia sensibilmente le finalità della delega sul punto.

L'intenzione della legge è quella di rafforzare gli strumenti a sostegno della maternità per la conciliazione dei tempi di vita tra famiglia e lavoro.



Punti importanti della riforma

1

Il carattere universale dell'indennità di maternità estesa ora a tutte le lavoratrici madri, dipendenti ed autonome, anche quelle iscritte alla gestione separata

2

Congedi previsti per tutte le donne inserite nei percorsi relativi alla violenza di genere

3

Incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell'orario lavorativo, dei premi di produttività e del telelavoro.

INPS circolare 169/2014: VOUCHER

Servizi baby sitting o contributo pagamento oneri servizi pubblici per infanzia o privati accreditati (ex misura sperimentale legge Fornero 92/2012).

In alternativa al congedo Parentale, la madre può richiedere il voucher per acquisto servizi baby sitting entro gli 11 mesi successivi al congedo maternità.

- Nuove regole reddito 2015
- Si può accedere anche se iniziato a fruire congedo Parentale
- 600€ al mese per un massimo di 6 mesi (300€ nel 2013)
- Entro 31 dicembre di ciascuno dei due anni (2014-2015)

Riforma Jobs Act

Decreto Legislativo 183/2014 Art 1 commi 8 - 9



Congedo obbligatorio

La madre in caso di parto prematuro può beneficiare dei giorni di congedo di maternità non goduti prima del parto aggiungendoli ai 5 mesi previsti dalla legge



Ricovero del neonato

In caso di ricovero del neonato si sospende il congedo di maternità e si riprende dopo le dimissioni del bambino. E' necessaria una documentazione medica. In questo periodo si possono utilizzare i 3 giorni retribuiti previsti dalla legge 53/2000 ex art 4 (congedi per motivi gravi) oppure la malattia.

Riforma Jobs Act

Decreto Legislativo 183/2014 Art 1 commi 8 - 9



Prolungamento dell'indennità di maternità

Si prevede che l'indennità di maternità venga corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per colpa grave della lavoratrice (se si è ancora in maternità obbligatoria)



Estensione del congedo di paternità ai lavoratori autonomi e liberi professionisti

Il diritto alla maternità obbligatoria è già previsto per i padri lavoratori dipendenti nel caso in cui la madre del bambino non ne fruisce(per motivi di salute, morte, abbandono, affidamento esclusivo)

Questo diritto viene esteso anche ai papà lavoratori autonomi e liberi professionisti

Riforma Jobs Act

Decreto Legislativo 183/2014 Art 1 commi 8 - 9



Congedo di paternità nei casi di adozione e affido

Si prevede che il congedo di paternità non retribuito previsto per la lavoratrice madre nel periodo di permanenza all'estero per il disbrigo delle pratiche adottive , spetti in alternativa al padre lavoratore anche qualora la madre non sia lavoratrice



Esclusione al lavoro notturno

Non vi è obbligo al lavoro notturno per la madre adottiva o affidataria fino ai 3 anni dell'ingresso del bambino in famiglia e comunque non oltre i 12 anni del bambino.
Stesso diritto è valido per il padre o il convivente.

Riforma Jobs Act

Decreto Legislativo 183/2014 Art 1 commi 8 - 9



Estensione della fruibilità temporale del congedo parentale

La fruibilità del congedo parentale passa dagli attuali 8 anni di vita del bambino **ai 12 anni**.

Il periodo indennizzato al 30% passa **dai 3 anni ai 6 anni** (anche per i figli adottivi e affidatari)

La durata complessiva del congedo è **sempre di 10/11 mesi**

I congedi parentali per i figli portatori di handicap sono fruibili fino ai 12 anni del bambino e l'indennità prevista attualmente del 30% viene erogata **fino ai 6 anni** e non 3 come la legge precedente

Riforma Jobs Act

Decreto Legislativo 183/2014 Art 1 commi 8 - 9

Fruizione oraria del congedo parentale (legge 92/2012)



Viene stabilito che in caso di mancata regolamentazione di questa legge da parte della contrattazione ciascun genitore può scegliere di fruire del congedo parentale (10/11 mesi) su base oraria e giornaliera.

L'utilizzo è consentito in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero o mensile.

Il preavviso è di 2 giorni.

Si esclude la cumulabilità con altri permessi.

Riforma Jobs Act

Decreto Legislativo 183/2014 Art 1 commi 8 - 9



Telelavoro

Le aziende che ricorrono al telelavoro per esigenze di conciliazione (con accordi collettivi) beneficeranno dell'esclusione dei lavoratori coinvolti dal computo di particolari norme e istituti



Fondi per le politiche di conciliazione aziendali

Si definisce il vincolo del 10% dell'attuale fondo per la contrattazione di secondo livello (208 milioni anno 2016/2018) il 10% di questa cifra potrà essere utilizzata per politiche di conciliazione aziendali.

Riforme Jobs Act

Decreto Legislativo 183/2014 Art 1 commi 8 - 9



Indennità di maternità per le libere professioniste in caso di adozione o affido

Anche per queste lavoratrici è prevista la maternità obbligatoria.

La domanda deve essere presentata al proprio ente previdenziale entro 180 giorni dall'ingresso del bambino in famiglia



Dimissioni

In caso di dimissioni entro il primo anno del bambino anche il padre del bambino non è tenuto al preavviso.

Riforma Jobs Act

Decreto Legislativo 183/2014 Art 1 commi 8 - 9



Congedo per le donne vittime di violenza

Per le donne vittime di violenza inserite in percorsi di protezione debitamente certificati si prevede la possibilità di astenersi dal lavoro fino a un massimo di 3 mesi retribuiti (si maturano ferie, anzianità, TFR)

Questo diritto può essere fruito anche ad ore o giorni come il congedo parentale nell'arco di 3 anni.

Le stesse possono trasformare il loro contratto da full time a part time .

Questo diritto è esteso anche alle collaboratrici a progetto

Riforma Jobs Act

2 importanti novità per le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS



La prima prevede che in caso di adozione nazionale o internazionale anche le madri adottive o affidatarie hanno diritto a 5 mesi di maternità obbligatoria a partire dall'ingresso del bambino in famiglia.



La seconda prevede che le lavoratrici o lavoratori che usufruiscono del congedo obbligatorio (5 mesi) sia garantita l'indennità anche in presenza di omissione dei versamenti contributivi da parte del committente.